

La riforma tributaria nel Regno Unito
La finanziaria 2002/2003*

Quella che segue è una illustrazione delle misure fiscali di maggior rilievo contenute nella legge finanziaria (*Finance Bill*) del Regno Unito per il periodo di imposta 2002/2003. Nel Regno Unito il periodo d'imposta inizia il 1 aprile nella generalità dei casi per i contribuenti persone giuridiche soggetti alla *Corporation Tax*, ed il 6 aprile, per i contribuenti persone fisiche soggetti alla *Income Tax*.

La finanziaria è stata presentata dal Cancelliere Gordon Brown, il quale ne ha letto il testo (*budget*) il 17 aprile 2002. La bozza di legge è stata poi discussa e modificata dalla Camera dei Comuni per definirne i contenuti. La finanziaria è diventata legge il 24 luglio 2002, dopo l'approvazione della Camera dei *Lords* ed il consenso della Regina Elisabetta.

La finanziaria 2002/2003 si pone come obiettivo principale la raccolta di risorse per la riforma del Servizio Sanitario Nazionale (*National Health Service*) e la maggior diffusione di una cultura imprenditoriale nel Regno Unito.

Obiettivi questi che il cancelliere Gordon Brown ha previsto di raggiungere grazie ad un aumento dell'1% dei contributi sociali (*National Insurance Contribution*) a carico di tutti i protagonisti del mercato del lavoro (dipendenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi) e grazie a misure che favoriscono gli imprenditori (agevolazioni per l'investimento in immobilizzazioni immateriali, riduzione dell'aliquote d'imposta per le piccole imprese in crescita) e che aumentano l'attrattività del Regno Unito come Paese per localizzare società capogruppo (esenzione fiscale per la cessione di partecipazioni).

La maggior parte delle disposizioni è entrata in vigore l'1 aprile 2002 e il 6 aprile 2002, a seconda che si trattasse rispettivamente di misure destinate ai contribuenti soggetti alla *Corporation Tax* o ai contribuenti soggetti alla *Income Tax*.

* pubblicato in *Rassegna di fiscalità internazionale*, n. 6-2002, allegato n. 30 a *il fisco*, n. 47 del 23.12.2002

Gli argomenti sono esposti secondo l'indice che segue:

1. Misure specifiche per i contribuenti soggetti all'*Income tax*
 - 1.1 Tassazione delle plusvalenze
 - 1.2 Imposta di successione (*Inheritance Tax*)
2. Imposta di bollo (*stamp duty*)
3. Misure specifiche per i contribuenti soggetti alla *Corporation Tax*
 - 3.1 Scaglioni di reddito
 - 3.2 Tassazione delle opere dell'ingegno, dell'avviamento e di altre immobilizzazioni immateriali
 - 3.3 Costi di ricerca e sviluppo (*R&D*)
4. Rapporti internazionali
 - 4.1 *Cross border royalties*
 - 4.2 Tassazione di *branch* inglesi di una società estera
 - 4.3 *Controlled Foreign Companies*
5. Il regime di *participation exemption*
 - 5.1 *Substantial shareholding* e periodo di possesso
 - 5.2 *Trading company* ovvero *group of trading companies*

1. Misure specifiche per i contribuenti soggetti all'*Income Tax*

1.1 Tassazione delle plusvalenze (*Capital Gain Tax*):

A partire dal 6.4.2002 è applicabile un'aliquota effettiva del 10% per la cessione di "attività strumentali per l'esercizio delle impresa" (*business assets*) detenuti per almeno 2 anni (anziché 4 come stabilito precedentemente).

Per la cessione di attività strumentali per l'esercizio delle impresa possedute per un periodo compreso tra 1 e 2 anni, l'aliquota applicabile è del 20%.

Tra le attività strumentali per l'esercizio delle impresa sono incluse anche le partecipazioni in società operative (*trading companies*) ovvero in società capogruppo di un gruppo di società operative (*holding companies of a trading company group*). Nel seguito sarà approfondito il concetto di operatività (*trading*) di una società.

1.2 Imposta di successione (*Inheritance Tax*)

Lo scaglione ad aliquota zero è stato aumentato da GBP 242.000 a GBP 250.000 (incremento pari a poco di più del tasso di inflazione) per i trasferimenti di ricchezza *inter vivos* e *mortis causa*. Oltre tale soglia, l'aliquota resta del 40% per i trasferimenti *mortis causa* e del 20% per i trasferimenti *inter vivos*.

Melville case: la Finanziaria ha modificato in senso opposto la sentenza della Corte d'appello in merito al caso *Melville v CIR*. Tale sentenza si era espressa nel senso di considerare "proprietà rilevante" (*valuable property*) il potere del disponente (*settlor*) di impartire istruzioni al gestore (*trustee*) in merito alla destinazione del patrimonio di un *trust*. Questa impostazione consentiva alle persone fisiche di ridurre e posticipare l'applicazione della imposta di successione.

L'effetto della norma prevista dalla finanziaria 2002/2003 è quindi di attrarre nuovamente i trasferimenti di ricchezza *inter vivos* sotto l'imposta di successione a prescindere da quanto sia stabilito riguardo al potere di impartire istruzioni sulla destinazione del patrimonio.

Nell'ottica di una *fairer Britain* era stata anche annunciata l'introduzione di norme che avrebbero ridotto i benefici fiscali delle persone fisiche residenti, ma non domiciliate nel Regno Unito (*resident, but not domiciled*) che attualmente godono di un trattamento fiscale particolarmente favorevole: infatti esse sono

tassate sul reddito ovunque prodotto, ma soltanto nella misura in cui questo è trasferito nel Regno Unito (*remittance basis*). E' previsto che tali misure siano introdotte entro la prossima finanziaria.

2. Imposta di bollo (*stamp duty*)

Tra le misure comuni per i contribuenti soggetti all'Income Tax e i contribuenti soggetti alla Corporation Tax vi è l'abolizione, a partire dal 23.4.2002, della imposta di bollo del 4% sul trasferimento dell'avviamento. Tale disposizione fa seguito all'esenzione già stabilita nel 2000 per il trasferimento delle opere dell'ingegno.

3. Misure specifiche per i contribuenti soggetti alla *Corporation Tax*

3.1 Scaglioni di reddito

È stata ridotta ad aliquota zero la tassazione delle imprese per il primo scaglione di reddito (fino a GBP 10.000) ed è stata ridotta l'aliquota per le "piccole" imprese dell'1% e cioè dal 20% al 19%.

3.2 Tassazione delle opere dell'ingegno, dell'avviamento e di altre immobilizzazioni immateriali

Sono state introdotte delle agevolazioni fiscali per la creazione, l'acquisto e l'ampliamento delle immobilizzazioni immateriali effettuati a partire dall'1.4.2002.

Infatti, il trattamento fiscale viene allineato a quello consentito dai principi contabili. È cioè consentito dedurre fiscalmente l'ammortamento effettuato contabilmente così come è possibile dedurre fiscalmente i costi sostenuti per lo sviluppo in economia di immobilizzazioni immateriali. Ai fini della norma, sono escluse dalle immobilizzazioni immateriali i film, le registrazioni musicali e le licenze petrolifere.

L'investimento in beni immateriali effettuato prima del 1.4.2002 segue il trattamento fiscale previgente e quindi l'ammortamento continua ad essere fiscalmente indeducibile.

La cessione di beni immateriali acquisiti dopo l'1.4.2002 è tassata come reddito d'impresa, mentre la cessione di beni immateriali già esistenti all'1.4.2002 segue il regime della *Capital Gain Tax*.

Se a seguito della cessione di una immobilizzazione immateriale, i profitti sono reinvestiti in beni immateriali fino a concorrenza del costo storico dell'immobilizzazione ceduta, è possibile differire la tassazione della plusvalenza realizzata (*roll over*).

Per una società che effettua investimenti in immobilizzazioni immateriali è quindi ora più conveniente acquistare i beni o l'azienda stessa piuttosto che le azioni della società, anche grazie all'abolizione della imposta di bollo del 4% sul trasferimento dell'avviamento. Tuttavia, per quanto si vedrà nel seguito, il cedente potrebbe preferire vendere le azioni in virtù del nuovo regime di esenzione fiscale, a determinate condizioni, per la cessione di partecipazioni.

3.3 Costi di ricerca e sviluppo (*R&D*)

I costi sostenuti in ricerca e sviluppo sono deducibili (*tax credit*) nella misura del 125%. Per una società, soggetta a tassazione all'aliquota massima del 30%, che sostiene costi per 100.000 in *R&D*, il risparmio d'imposta addizionale è di 7.500.

4. Rapporti internazionali

Sono ora esposte alcune misure di particolare interesse per le società del Regno Unito che hanno rapporti con soggetti esteri.

4.1 *Cross border royalties*

A partire dall'1.10.2002, sarà consentito ad una società residente del Regno Unito che paga *royalties* ad una società residente in un Paese estero, di applicare la ritenuta prevista dal Trattato ove più favorevole (nel Trattato Regno Unito/Italia, dell'8% anziché del 22% prevista dalla norma interna inglese) senza necessariamente chiedere autorizzazione preventiva (*prior clearance*) all'Amministrazione Finanziaria inglese (*Inland Revenue*). La società residente nel Regno Unito dovrà indicare tali pagamenti nella dichiarazione dei redditi.

Allo stesso modo, non sarà più richiesto alla società percipiente le *royalties* di fornire le informazioni necessarie (certificato dell'ufficio fiscale locale che la società è soggetta alle imposte sui redditi locali e che non ha stabile organizzazione nel Regno Unito, ...) per poter beneficiare del trattamento eventualmente più favorevole previsto dal Trattato.

4.2 Tassazione di *branch* inglesi di una società estera

Il sistema attuale provoca delle disparità di trattamento fiscale tra una *branch* ed una *subsidiary* nel Regno Unito.

Infatti, sebbene non esistano formalmente regole di sottocapitalizzazione (*thin capitalization*), l'Inland Revenue applica un criterio di $1 : 1$ (*Debt/Equity*) e la *one third rule* (se gli interessi eccedono 1/3 dell'utile, non ne è consentita la deduzione) per determinare in quale misura gli interessi su finanziamenti siano deducibili.

A partire dall'1.1.2003, si riterrà che la *branch* abbia un capitale sociale equivalente a quello "di cui dovrebbe dotarsi per operare se fosse una società distinta". Ciò è stato previsto in modo che sia possibile determinare un rapporto per stabilire la quota deducibile degli interessi su finanziamenti.

4.3 *Controlled Foreign Companies*

La normativa CFC inglese prevede attualmente che ove una società non residente nel Regno Unito, controllata da un soggetto (persona fisica o giuridica) residente nel Regno Unito, sia assoggettata a tassazione per meno del 75% di quanto lo sarebbe stata se fosse stata residente nel Regno Unito, la parte di reddito non tassata è attribuita in capo al soggetto controllante.

Esiste una serie di esenzioni che consentono di disapplicare la normativa CFC.

In prospettiva, il Tesoro potrà individuare una serie di Paesi (una sorta di *black list*) per i quali non si applicheranno le esenzioni per l'applicazione delle regole CFC e per i quali quindi si applicherà sempre la disciplina antielesiva CFC.

5. Il regime di *participation exemption*

L'introduzione di tale norma dovrebbe aumentare l'attrattività del Regno Unito come Paese per localizzazione società capogruppo. Infatti, a partire dall'1.4.2002, la cessione di partecipazioni da parte di una società è esente dalla tassazione del reddito di impresa come capital gain. Le condizioni per poter beneficiare di tale esenzione riguardano lo status della partecipazione ceduta, lo status della società cedente, e lo status della società ceduta. Infatti:

- o la partecipazione ceduta deve essere stata parte di una *substantial shareholding*

- la *substantial shareholding* deve essere stata posseduta per un periodo ininterrotto di 12 mesi nei 24 mesi precedenti la cessione
- la società cedente deve essere una *trading company* ovvero deve far parte di un *trading group of companies*
- la partecipazione ceduta deve essere una partecipazione in una *trading company* ovvero in una *holding company of a trading group*

Così come la plusvalenza sarà esente, a partire dall'1.4.2002 la perdita realizzata a seguito di una cessione di partecipazioni alle condizioni di cui sopra non sarà fiscalmente deducibile.

5.1 *Substantial shareholding* e periodo di possesso

Substantial shareholding viene definita come la partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale di una società per un periodo ininterrotto di 12 mesi nei 24 mesi precedenti la cessione.

È importante notare che:

- la partecipazione ceduta non deve necessariamente rappresentare il 10% della società partecipata. Per esempio, la cessione di una partecipazione del 2% del capitale sociale, di una società di cui si possedeva almeno il 10%, rileva per l'esenzione in esame
- non è necessario che la *substantial shareholding* sia detenuta al momento della cessione: è sufficiente che essa lo sia stata nei 24 mesi precedenti per un periodo ininterrotto di 12 mesi

5.2 *Trading company* ovvero *group of trading companies*

Sia la società cedente che la società la cui partecipazione viene ceduta devono essere società *operative* o devono essere parte di un gruppo di società *operative*.

La verifica del presupposto *trading* deve essere effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta dalla società e non al suo oggetto sociale.

È definita *operativa* una società che non svolga attività *non-commerciale* in misura significativa (*to any substantial extent*). In altre parole, è società *operativa* la società che svolge attività commerciale in misura prevalente.

Sebbene non sia indicata la soglia per stabilire la *non significatività* di un'attività rispetto ad un'altra, l'interpretazione prevalente ritiene che tale soglia sia il 20% con riferimento a fatturato, attività, costi e *management time*. Ciò significa che se l'attività non commerciale supera il 20% dell'attività complessiva della società, la società stessa non è una società operativa e pertanto non si applica il regime di esenzione in esame.

Il requisito dello svolgimento di attività commerciale deve essere soddisfatto dall'ultimo giorno del periodo di 12 mesi di cui sopra al giorno della cessione.

Inoltre, la società cedente deve mantenere tale requisito nel periodo immediatamente successivo alla cessione (non è specificato per quanto tempo).

Per esempio una controllante al 100% di una sola società operativa, non potrà beneficiare dell'esenzione dalla tassazione derivante dalla cessione della partecipazione a meno che la controllante stessa non eserciti (e continui ad esercitare dopo la cessione) a sua volta un'attività commerciale.

Inoltre, la controllante, pur esercitando un'attività commerciale prima della cessione, potrebbe perdere tale requisito a seguito della cessione nel momento in cui le sue *disponibilità liquide* aumentassero in misura tale da non farla ritenere più società operativa. Conseguenza di ciò sarebbe la inapplicabilità del regime dell'esenzione fiscale della plusvalenza realizzata.

* * *

Milano, 9 settembre 2002

Attilio Picolli